



Ministero dell'istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04 FAX 0332-70.75.35
e-mail: vaic81200g@istruzione.it - sito web: www.icsadamoli.edu.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

CRITERI PER L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
a.s. 2021/2022

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 21 MARZO 2022, con delibera n. 23

PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe predispone, durante lo scrutinio finale, la Relazione finale.

Nella Relazione Finale sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati, compresi quelli di sostegno e potenziamento, l'analisi dettagliata delle situazioni di particolare attenzione, con l'indicazione del punto di partenza e delle mete raggiunte, la tipologia di attività facoltative opzionali aggiuntive realizzate nel triennio e frequentate dagli allievi della classe di riferimento, il grado di preparazione della classe e la sintesi di quanto è stato progettato, verificato e valutato nel corso del triennio.

Unitamente alla relazione finale, il Coordinatore di classe dovrà raccogliere e presentare al Presidente della Commissione, per ogni singola disciplina d'esame, i programmi effettivamente svolti da ogni docente.

COMMISSIONE D'ESAME

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Calendario delle operazioni d'esame nonché delle eventuali prove suppletive:

Sabato 11.06.2022		PRELIMINARE ore 8.00
Lunedì 13 giugno 2022	mattino	Prova scritta italiano
Martedì 14 giugno 2022	mattino	Prova di matematica

Giovedì 16 giugno 2022	Mattino ORE 8.00	Ratifica degli scritti
------------------------	------------------	------------------------

data	mattino	pomeriggio		mattino	pomeriggio
Venerdì 17.06.2022				3C Macchi	3C Macchi
Sabato 18.06.2022	3A Adamoli	3A Adamoli		3C Macchi + scrutini	
Lunedì 20.06.2022				3A Macchi	3A Macchi
Martedì 21.06.2022		3A Adamoli+ scrutini		3A Macchi + scrutini	
Mercoledì 22.06.2022	3B Adamoli	3B Adamoli			
Giovedì 23.06.2022					
Venerdì 24.06.2022					
Sabato 25.06.2022	3B Adamoli+ scrutini				3D Macchi
Lunedì 27.06.2022				3D Macchi	3D Macchi + scrutini
Martedì 28.06.2022				3B Macchi	3B Macchi
Mercoledì 29.06.2022		RATIFICA FINALE (ore 14.30)		3B Macchi + scrutini	RATIFICA FINALE (ore 14.30)
Giovedì 30.06.2022					

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Alla luce dell'OM 64/2022, in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

DEROGHE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO IN CASO DI MANCATA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO

In caso di mancata frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, ai fini dell'accertamento della validità dell'anno scolastico e conseguentemente dell'ammissione agli Esami di Stato, nel rispetto della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, per casi eccezionali, ha deliberato le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- assenze per malattia certificata
- assenze dovute a problemi di disagio sociale
- assenze per gravi problemi di famiglia certificabili
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche riconosciute dal CONI

Tali criteri sono considerati dai Consigli di classe purché sussistano gli elementi di valutazione in tutte le discipline. Non è previsto il voto N.C. a fine anno scolastico.

I singoli Consigli di classe delibereranno circa l'applicazione dei criteri derogatori su indicati.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017: "Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno".

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'articolo 13, c. 1, del DM 741/2017.

CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, premesso quanto detto in precedenza, attribuirà alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla base della seguente procedura:

$$(M1 \ 25\% + M2 \ 25\% + M3 \ 50\%) / 10$$

dove M1, M2, M3 sono rispettivamente le medie aritmetiche delle valutazioni riportate dal candidato al termine del primo anno, del secondo anno, e del terzo anno della Sc. Secondaria di I grado.

Dato che il voto di ammissione va espresso in numeri interi, l'approssimazione finale sarà compiuta all'unità superiore per frazioni $\geq 0,5$ (es. da 5,5 a 6,4: giudizio di idoneità= 6)

Sarà possibile applicare, su decisione del Consiglio di Classe, un correttore (bonus) di valutazione (+0,4) della media, quale apprezzamento, dal punto di vista formativo, del percorso effettuato dall'allievo. Sono esclusi gli alunni che presentino, in sede di voto proposto o di voti di ammissione dello scrutinio di classe terza, anche una sola insufficienza. Tale correttore (bonus) verrà applicato in ragione dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti e debitamente verbalizzati nel Consiglio di classe (scrutinio):

- a. continuità e crescita dell'impegno nel triennio;
- b. collaborazione con i docenti;
- c. collaborazione e forme di aiuto ai compagni;
- d. impegno e collaborazione nell'affrontare difficoltà di partenza (svantaggio socio-culturale del nucleo familiare, forme di disagio...)

Nelle suddette medie, non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l'ammissione alla classe successiva e non si considera il giudizio sul comportamento.

EVENTUALE NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

A tal fine il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri per la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo:

Il Consiglio di classe (a maggioranza) delibera di non ammettere l'alunno all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo presenti alcuni di questi aspetti:

- valutazioni del tutto e/o nel complesso negative tali da determinare un'evidente carenza nella preparazione complessiva,
- obiettivi minimi prefissati dalla scuola non raggiunti,
- nessun progresso rispetto alla situazione di partenza,
- esito negativo delle strategie e degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate,
- assenza di organizzazione autonoma nello studio, nonostante gli interventi di supporto all'acquisizione di autonomia,
- partecipazione passiva/inesistente,
- comportamento inadeguato, impegno inadeguato/inesistente nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa, interesse inesistente/nullo

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno viene motivata riportando in modo dettagliato le condizioni considerate.

Per gli alunni con una certificazione di disabilità, l'eventuale non ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo deve essere condivisa da tutti i componenti del GLO che concorrono alla definizione del PEI: consiglio di classe, operatori del Servizio Sanitario Nazionale - neuropsichiatria, ev. ulteriori specialisti (psicopedagoga,...), famiglia dell'allievo, oltre al Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico, ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti l'opportunità di allungare il percorso formativo nella scuola secondaria di 1° grado.

CANDIDATI PRIVATISTI: AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lvo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. La domanda di ammissione all'esame deve essere inoltrata entro il 20 marzo.

Nel caso di candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n.

104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017 .

PROVA SCRITTA DI ITALIANO - INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE La

prova di italiano accerta:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione;

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

ICS ADAMOLI DI BESOZZO
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Candidato

Classe.....

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA D'ITALIANO

DESCRITTORI	VOTO
Coerente e organica esposizione del pensiero :	
il contenuto è adeguato alla traccia, logico, esauriente	10/9
abbastanza adeguato alla traccia, logico ed esauriente	8
globalmente adeguato alla traccia ed esauriente	7
accettabile ma poco organico	6
poco rispondente alla traccia, disorganico, incompleto/non adeguato alla traccia.	5/4
Padronanza della lingua :	
la forma é articolata, sicura, scorrevole, corretta	10/9
abbastanza scorrevole e corretta	8
globalmente scorrevole e corretta	7
semplice e talvolta poco chiara	6
faticosa e piuttosto scorretta.	5/4
Corretto ed appropriato uso della lingua :	
il lessico é appropriato, specifico, ricco	10/9
appropriato ma poco vario	8
non sempre appropriato	7
generico e talvolta improprio	6
povero e spesso improprio.	5/4
Capacità di espressione personale:	
la trattazione é originale e personale	10/9
abbastanza originale e personale	8
globalmente originale e personale	7
parzialmente originale e personale	6
poco originale e personale	5/4

TIPOLOGIA DELLA PROVA

TP1 Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

TP2 Testo argomentativo, che consenta riflessioni personali per il quale vanno fornite indicazioni di svolgimento.

TP3 Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

I componenti della Commissione:

ITALIANO

STORIA E GEOGRAFIA

FRANCESE

INGLESE

MATEMATICA E SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

ED. FISICA

RELIGIONE

SOSTEGNO

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE - INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta:

- la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Ai fini della correzione e valutazione della prova di matematica la Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. Adamoli" di Besozzo
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

N. ALUNNO/A CLASSE 3[^]

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

QUESITI SVOLTI:

L'alunno/a dimostra di applicare regole e procedimenti in modo

e di possedere abilità logiche

Il linguaggio simbolico e grafico utilizzato è

APPLICAZIONE	RISOLUZIONE PROBLEMI	LINGUAGGIO	VOTO
abile e sicuro preciso corretto adeguato	appropriate soddisfacenti adeguate brillanti	accurato preciso adeguato ordinato	9-10
Corretto preciso	più che buone nel complesso adeguate generalmente corrette	per lo più completo e appropriato	8
abbastanza corretto, ma con qualche imprecisione	buone adeguate ma con alcune incertezze	discretamente chiaro e preciso	7
poco preciso superficiale non sempre corretto talvolta difficoltoso	accettabili talvolta difficoltose non sempre coerenti sostanzialmente adeguate	sufficientemente chiaro e preciso incompleto	6
Scarso incerto impreciso scorretto	difficoltose limitate agli aspetti più evidenti piuttosto disorganiche	poco preciso e talvolta scorretto approssimativo improprio	5

molto incerto inadeguato - non sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina	molto difficoltose molto confuse e frammentarie - non è in grado di risolvere situazioni problematiche	molto impreciso scorretto molto confuso - non conosce il linguaggio specifico	4
---	---	---	---

Firma dei componenti della Commissione:

ITALIANO

STORIA E GEOGRAFIA

FRANCESE

INGLESE

MATEMATICA E SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

ED. FISICA

RELIGIONE

SOSTEGNO

COLLOQUIO - CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.
- il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione "soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio". La sotto-commissione ha a disposizione un tempo medio dai trenta ai quaranta minuti per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

A tal proposito ciascuna sottocommissione si atterrà a quanto segue:

- il/la candidato/a elabora un proprio percorso interdisciplinare di n. 6 discipline, fra le quali obbligatorie educazione civica, inglese e francese e, a scelta sulla base della coerenza interna del percorso, discipline cd. "educazioni" (arte, musica, tecnologia, scienze motorie);
- il percorso è presentato sotto forma di mappa ai docenti in fase di elaborazione per l'opportuno tutoraggio

- L'elaborato finale deve essere consegnato al consiglio di classe, entro il giorno 8 giugno 2022, inviando alla casella di posta **elaborati@icsadamoli.education**, secondo le seguenti tipologie di prodotto finale:
 - Testo scritto
 - Presentazione (anche multimediale)
 - mappa o insieme di mappe
 - filmato
 - produzione artistica o tecnico-pratica
- andranno verificate le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- si dovranno mettere tutti gli alunni in condizione di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Ai fini della valutazione del colloquio la Sotto-commissione utilizzerà la griglia di seguito allegata

Candidato..... Classe.....

Griglia per la formulazione del giudizio sul colloquio d'esame

L'alunno/a si è espresso/a con (1)..... dimostrando di aver acquisito una preparazione (2).....conoscenze. Ha saputo/non ha saputo collegare gli argomenti trattati(3)..... ed è risultato capace/ non capace di (4).....

10/9	8	7	6	5/4
(1) a)coerenza, coesione ed efficacia espositiva b).....	a)proprietà di linguaggio e correttezza espositiva b).....	a)correttezza e chiarezza b).....	a)semplicità, ma sufficiente chiarezza b).....	a)evidenti difficoltà e gravi incoesioni b).....
(2) a)solide e approfondite b).....	a)organiche e ampie b).....	a)appropriate, apprezzabili b).....	a)sommarie essenziali b).....	a)confuse e lacunose b).....
(3) a)con pronte connessioni e sicura autonomia	a)con sicuro ragionamento	a)una certa prontezza	a)in maniera accettabile, solo se guidato, con	a) neppure se guidato

b).....	b).....	b).....	modeste connessioni b).....	b).....
(4) a)rielaborare e integrare i contenuti con apporti personali b).....	a)rielaborare con disinvoltura i contenuti b).....	a)rielaborare i contenuti/rielaborare parzialmente i contenuti b).....	a)rielaborare molto semplicemente i contenuti solo se guidato b).....	a)rielaborare pur in modo elementare i contenuti b).....

VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determinerà in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

- Le alunne e gli alunni con disabilità

- Partecipano alle prove INVALSI di cui all' articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero disporre l'esonero dalla prova.

- Per quanto attiene allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

- Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. In particolare, per gli alunni con P.E.I., il Cdc valuterà e delibererà la modalità di gestione del colloquio più conforme al P.E.I. stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere deliberato la elaborazione e discussione guidata di una presentazione power point,...)

- Indicazioni per le prove differenziate

a) Prova di Italiano

- Prova di comprensione della lettura

- Scheda lessicale

- Scheda di comprensione di un testo

- Prova di produzione linguistica

b) Prova scritta di Scienze Matematiche

- Semplici quesiti algebrici e/o problemi geometrici relativi alla geometria piana

- Scheda di calcolo matematico applicato a situazioni concrete

c) Valutazione del colloquio

- La capacità dell'alunno di capire e farsi capire

- La capacità di osservare e descrivere materiali ed elaborati da lui realizzati

- La capacità di esporre esperienze vissute.

I docenti di sostegno fanno parte integrante della Sotto-commissione e partecipano a tutte le fasi d'esame. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

- Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

- partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato; le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

- sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

Alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – e quanto ribadito nella nota MIUR prot.n.3587 del 3.06.2014 "la Commissione esaminerà gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA" (come ribadito, e qui acquisito per analogia, dalla OM 215/2019, art. 21, c. 6, relativa agli Esami di Stato scuola secondaria di II grado.)

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente punto, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

ESAME CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della OM 64/2022.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.